



Roma,

Protocollo:

**COMUNICATO UFFICIALE N. 134**  
**Stagione Sportiva 2015/2016**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 157/A, 158/A e 159/A della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 16 OTTOBRE 2015**

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Massimo Ciaccolini)

IL VICE PRESIDENTE VICARIO  
(Antonio Cosentino)

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 157/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1080 pf 14-15 adottato nei confronti del Sig. EMILIANO MELIS, calciatore tesserato nella stagione sportiva 2010-2011 per la società A.S.D. SELARGIUS CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

EMILIANO MELIS per aver, in violazione degli artt. 1, comma 1 vigente all'epoca dei fatti (attualmente art. 1 *bis*, comma 1), e 8, commi 2 e 11, del C.G.S. e dell'art. 94 delle N.O.I.F., pattuito con il Presidente Sandro Zedda e con la fattiva partecipazione del Dirigente Danilo Melis compensi, o comunque premi, non riportati nel contratto depositato in Lega nella misura di € 23.000,00, consentendo così di ridurre i costi relativi agli oneri fiscali e previdenziali a carico della società ed eludere consapevolmente e volontariamente la normativa federale;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione *ex art. 32 sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. EMILIANO MELIS;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 20 giorni di squalifica e di € 3.000,00 di ammenda confronti del Sig. EMILIANO MELIS;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 OTTOBRE 2015

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 158/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 928 pf 14-15 adottato nei confronti del Sig. Antonio FONTANA, Arbitro effettivo della sezione A.I.A. di Latina, avente ad oggetto la seguente condotta:

Antonio FONTANA, per avere, in violazione dell'art. 1bis del C.G.S., comma 1, nonché dell'articolo 40, comma 1 e comma 3, lettera h) del Regolamento A.I.A. contenenti rispettivamente gli stessi principi e l'obbligo di corretta refertazione, - al termine della gara NUOVO COS LATINA – VODICE SABAUDIA del 31.1.15, categoria juniores provinciale, da lui diretta - redatto il referto ufficiale di gara, utilizzando una distinta relativa ad altra gara della stessa società, apportandovi varie correzioni per renderla verosimile e segnalando nel referto di avere comminato provvedimenti disciplinari a calciatori diversi da quelli che aveva sanzionato durante la gara; con ciò determinando l'erogazione, da parte del Giudice sportivo di primo grado, delle relative sanzioni;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione *ex art. 32 sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonio FONTANA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 mesi di squalifica nei confronti del Sig. Antonio FONTANA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 OTTOBRE 2015

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 159/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 843pf 14-15 adottato nei confronti del Sig. Danilo CAPRETTI, calciatore tesserato all'epoca dei fatti per la società A.D. POL. COLONNELLESE, avente ad oggetto la seguente condotta:

Danilo CAPRETTI per aver, in violazione dell'art. 1 bis comma 1, dell'art. 3 comma 1 e dell'art. 8 comma 11 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 94 comma 1 e 2 delle NOIF e all'art. 43 comma 2 del Regolamento della LND per aver stipulato accordi economici con la società A.D. POL. COLONNELLESE in violazione delle disposizioni federali e di settore e per non aver provveduto a notificare per conoscenza alla Lega di competenza la sua iniziativa di promuovere azioni innanzi all'autorità giudiziaria;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione *ex art. 32 sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Danilo CAPRETTI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 giornate di squalifica nei confronti del Sig. Danilo CAPRETTI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 OTTOBRE 2015

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio